

DIRETTIVE

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2020/432 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2020

che modifica la direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione di ortaggi e l'elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nella direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione ⁽²⁾, che ha modificato l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, la definizione di «ortaggi» che precede la tabella figurante a tale articolo è stata erroneamente soppressa. Di conseguenza, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE non contiene più la definizione di «ortaggi», elemento essenziale di tale direttiva.
- (2) Occorre pertanto rettificare di conseguenza la direttiva 2002/55/CE.
- (3) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che la data di recepimento di cui alla presente direttiva corrisponda alla data di recepimento indicata nella direttiva di esecuzione (UE) 2019/990.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2002/55/CE

La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽²⁾ Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (GU L 160 del 18.6.2019, pag. 14).

*Articolo 3***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) “ortaggi”: le piante delle specie seguenti destinate alla produzione agricola od orticola, ad esclusione degli usi ornamentali:

Allium cepa L.

- gruppo cepa [cipolla, anche di tipo lungo (echalion)]
- gruppo aggregatum (scalogno)

Allium fistulosum L. (cipolletta)

- tutte le varietà

Allium porrum L. (porro)

- tutte le varietà

Allium sativum L. (aglio)

- tutte le varietà

Allium schoenoprasum L. (erba cipollina)

- tutte le varietà

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio)

- tutte le varietà

Apium graveolens L.

- gruppo sedano
- gruppo sedano rapa

Asparagus officinalis L. (asparago)

- tutte le varietà

Beta vulgaris L.

- gruppo barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)
- gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa)

Brassica oleracea L.

- gruppo cavolo laciniato
- gruppo cavolfiore
- gruppo capitata (cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco)
- gruppo cavoletto di Bruxelles
- gruppo cavolo rapa
- gruppo cavolo verza
- gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti)
- gruppo cavolo palmizio
- gruppo tronchuda (cavolo portoghese)

Brassica rapa L.

- gruppo cavolo cinese
- gruppo rapa

Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone)

— tutte le varietà

Cichorium endivia L. (indivia)

— tutte le varietà

Cichorium intybus L.

— gruppo cicoria di tipo Witloof

— gruppo cicoria da foglia (cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano)

— gruppo cicoria industriale (radici)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero)

— tutte le varietà

Cucumis melo L. (melone)

— tutte le varietà

Cucumis sativus L.

— gruppo cetriolo

— gruppo cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne (zucca)

— tutte le varietà

Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zuccina *pâtisson* mature, o zuccina, compresa la zuccina *pâtisson* immatura)

— tutte le varietà

Cynara cardunculus L.

— gruppo carciofo

— gruppo cardo

Daucus carota L. (carota e carota da foraggio)

— tutte le varietà

Foeniculum vulgare Mill. (finocchio)

— gruppo azoricum

Lactuca sativa L. (lattuga)

— tutte le varietà

Solanum lycopersicum L. (pomodoro)

— tutte le varietà

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

— gruppo prezzemolo riccio

— gruppo prezzemolo da radici

Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna)

— tutte le varietà

Phaseolus vulgaris L.

- gruppo fagiolo nano
- gruppo fagiolo rampicante

Pisum sativum L.

- gruppo pisello rotondo
- gruppo pisello rugoso
- gruppo pisello dolce

Raphanus sativus L.

- gruppo ravanello
- gruppo ramolaccio

Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro)

- tutte le varietà

Scorzonera hispanica L. (scorzonera)

- tutte le varietà

Solanum melongena L. (melanzana)

- tutte le varietà

Spinacia oleracea L. (spinacio)

- tutte le varietà

Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella)

- tutte le varietà

Vicia faba L. (fava)

- tutte le varietà

Zea mays L.

- gruppo mais dolce
- gruppo mais da popcorn

Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati.»
